

E rimanere sarà più difficile

Le ultime manovre hanno inasprito i requisiti

di Nicola Mondelli

Nei confronti del personale della scuola continua a sussistere la possibilità di permanere in servizio oltre il 65° anno di età. Le disposizioni che lo consentono, non abrogate né dalla legge n. 122/2010 né dall'art. 72, comma 7 del decreto legge 112/2008, sono contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il comma 2 dispone, infatti, che il personale in servizio al 1° ottobre 1974 che dovrebbe essere collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, 65 anni appunto, senza avere maturato il numero di anni di anzianità richiesti per il massimo della pensione (40 anni di servizio e/o di contribuzione) ha diritto, a domanda, ad essere trattenuto in servizio per gli anni necessari per maturare la pensione nella misura massima e, comunque, non oltre il 70° anno di età.

Il comma 3 dispone, invece, che il personale della scuola che al compimento del 65° anno di età non può fare valere gli anni di servizio e/o di contribuzione per accedere al trattamento minimo di pensione ha diritto, sempre a domanda, ad essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) e, comunque, non oltre il 70° anno di età. Ermane invece, anche se del tutto teorica, la possibilità di permanere in servizio per un ulteriore biennio, oltre il 65° anno di età, prevista dal comma 5 dell'art. 509 del predetto decreto legislativo n. 297, comma che richiama implicitamente l'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 503/92.

Il comma 7 dell'art. 72 della legge 133/2008 ha ribadito essere nella facoltà dei pubblici dipendenti di chiedere la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, ma ha attribuito all'amministrazione la facoltà di accogliere la domanda. Una scelta dettata dalla necessità, condivisa dal ministro dell'economia Giulio Tremonti e della funzione pubblica Renato Brunetta, di risparmiare riducendo i casi di chi, al massimo della retribuzione, poteva decidere di continuare a lavorare ancora un po'. Lo stesso comma ha precisato che la domanda di trattenimento deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. La permanenza in servizio dei dirigenti scolastici ha delle sue specificità.

La permanenza oltre il 65° anno di età è disciplinata, a differenza di quanto avviene per i docenti e per il personale ata, dall'art. 12 del contratto collettivo nazionale – area V sottoscritto il 15 luglio 2010. In tutti i casi in cui il dirigente abbia diritto, ai sensi della normativa vigente (commi 2, 3 e 5 dell'art. 509 del decreto legislativo n. 297/1994), a chiedere la permanenza in servizio oltre il 65° anno di età – si legge tra l'altro nell'art. 12 – la relativa istanza deve essere prodotta entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per compimento del 65° anno di età.